

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI
PUBBLICI E PRIVATI, ASSOCIAZIONI E COMITATI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12 della L. n. 241/1990 e dello statuto comunale, i criteri e le modalità di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, comprese le associazioni e comitati spontanei operanti nel territorio comunale.

Art. 2 – Contributo ordinario

1. Per contributo ordinario si intende l'erogazione a favore di associazioni, enti pubblici e privati aventi sede nel territorio comunale a sostegno della propria attività ordinaria .
2. Entro il mese di marzo di ogni anno le associazioni e/o enti comunque costituiti operanti ed attive sul territorio presentano al Comune un'istanza di erogazione di un contributo economico o ausilio economico comunque denominato per il sostegno delle proprie attività statutarie. In tal senso il responsabile del servizio pubblica entro febbraio di ogni anno un avviso tramite manifesti pubblici da affiggere nel territorio comunale e da pubblicare sul sito internet del Comune.
3. In detta istanza si dovranno evidenziare le attività che si intendono realizzare nel corso dell'anno, indicando, in particolare, i relativi costi preventivati, anche attraverso un sommario e semplificato bilancio di previsione degli stessi.
4. La Giunta Comunale, entro aprile di ogni anno e nel caso in cui il bilancio di previsione non sia ancora approvato entro 15 giorni dalla sua approvazione definitiva, sulla base delle istanze e delle disponibilità finanziarie, valutata l'ammissibilità delle domande, adotta un provvedimento di determinazione delle sovvenzioni, contributi, benefici ed attribuzione di benefici economici di qualunque genere ai soggetti che hanno fatto richiesta in base ai commi precedenti.
5. La presentazione della domanda di ammissione non fa sorgere automaticamente alcun diritto alla percezione dei contributi e degli altri benefici di cui al presente regolamento.
6. La deliberazione di Giunta Comunale con la quale vengono definiti detti valori dovrà, nelle motivazioni, necessariamente tener conto dei seguenti elementi:
 - presenza o meno di finalità di lucro;
 - importanza e valenza della attività e/o dell'evento oggetto del contributo;
 - finalità statutarie del soggetto proponente;
 - anzianità della associazione e/o soggetto proponente;
6. Il responsabile del servizio erogherà il contributo determinato dalla Giunta, previa acquisizione del consuntivo dell'anno di riferimento, entro febbraio dell'anno successivo a quello della rendicontazione o comunque all'esito della sua approvazione. In caso di risultato positivo della gestione non verrà erogato alcun contributo. In nessun caso l'importo erogato a titolo di contributo potrà superare l'eventuale disavanzo.
7. Di regola il contributo concesso non può superare i € 5.000,00 ad anno per singolo beneficiario. Eventuali importi superiori dovranno necessariamente essere oggetto di specifica deliberazione di Giunta nella quale verranno definiti puntualmente i motivi determinanti l'importo.
8. Sono vietati contributi, sussidi e benefici per soggetti non operanti nel territorio comunale.

Art. 3 Contributo straordinario

1. Per contributo straordinario si intende l'erogazione di un beneficio economico comunque denominato a favore di enti, associazioni, comitati comunque costituiti operanti nel territorio comunale per determinate attività/eventi che si intendono attivare in Melendugno .
2. Le associazioni, enti e/o comitati comunque costituiti possono presentare un'istanza al Comune per l'erogazione di un contributo economico straordinario per il sostegno di una specifica iniziativa.
3. La domanda dovrà essere presentata almeno sette giorni prima della data dell'evento proposto, allegando un quadro economico dell'iniziativa .
4. La Giunta Comunale potrà concedere un contributo che comunque non potrà mai superare l'importo di 3.000,00.
5. L'erogazione del contributo sarà effettuata a manifestazione avvenuta, previa presentazione della rendicontazione fiscale dei costi sostenuti per detto evento. L'erogazione non potrà mai superare l'ammontare delle spese risultanti dalla rendicontazione: in tali casi il valore verrà decurtato della differenza. In caso di risultato economico positivo dell'evento, non verrà erogato alcun contributo. In nessun caso l'importo erogato a titolo di contributo, sussidio o beneficio potrà superare l'eventuale disavanzo.
6. E' data facoltà ai soggetti che hanno fatto istanza di contributo ordinario di presentare anche una o più richieste di contributo straordinario. In ogni caso il contributo non potrà mai superare il valore complessivo di € 8.000,00 ad anno per singolo beneficiario.